

tare il comune di Acquaviva delle Fonti ad una situazione di rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

se il Governo non reputi opportuno e necessario chiedere al prefetto di Bari di verificare attraverso un riscontro effettivo, l'applicazione delle indicazioni date al sindaco di Acquaviva delle Fonti dall'autorità di Governo. (4-12535)

SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

come riportato anche dagli organi di stampa (in particolare, *Il Mattino* del 20 gennaio 2005), si stanno registrando a Napoli, nella zona di Corso Garibaldi, numerose risse che coinvolgono giovani e che si sviluppano pericolosamente nelle ore serali;

molte testimonianze di residenti e proprietari di esercizi commerciali — alcune delle quali sottolineate dagli stessi organi di stampa — hanno messo in luce la assiduità delle manifestazioni di violenza che si sviluppano all'improvviso e la frequente assenza di forze dell'ordine pronte ad intervenire per scongiurare le degenerazioni e le aggressioni;

le risse sarebbero peraltro preordinate da vere e proprie « bande » provenienti da altre zone della città e si caratterizzerebbero per l'assoluta strumentalità delle provocazioni nei confronti di « occasionali rivali », provocazioni, comunque idonee a sviluppare le pericolose colluttazioni;

anche rappresentanti istituzionali delle circoscrizioni interessate hanno recentemente promosso iniziative finalizzate al rafforzamento delle operazioni di contrasto ad opera delle forze dell'ordine, accogliendo precise istanze in tal senso proposte da commercianti e residenti della zona —:

se il Ministro interrogato, di concerto con le competenti autorità locali preposte alla determinazione delle operazioni di sicurezza, ritenga di promuovere iniziative

specifiche dirette a monitorare la zona maggiormente colpita dal denunciato fenomeno;

quali iniziative il Ministro intenda assumere per potenziare un piano di prevenzione e di contrasto delle denunciati episodi di violenza. (4-12538)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

STUCCHI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con il 31 dicembre 2004 ha avuto termine l'Accordo Multifibre, trattato commerciale internazionale che ha regolato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con tetti alle importazioni, il commercio internazionale dei tessili e dell'abbigliamento;

la conclusione dell'Accordo Multifibre rappresenta uno degli obiettivi in materia di liberalizzazione commerciale attualmente in discussione in ambito di Organizzazione mondiale del Commercio (WTO);

le conseguenze di questa liberalizzazione preoccupano numerosi Paesi, tra cui l'Italia, che in questo settore conta 800 mila occupati. Vi è per questo motivo la necessità di monitorare anche a livello europeo gli effetti di tale apertura per potere eventualmente intervenire in sede WTO per correggere situazioni anomale o negative;

le analisi della *National Council of Textiles Organizations* (NCTO) mostrano un impressionante aumento della presenza della Cina sul mercato del tessile. Parimenti, oltre 48 Paesi denunciano un serio calo della loro quota di mercato. Anche l'Africa, legata al mercato della fibra, rischia serie conseguenze economiche;

è necessaria quindi un'attenta politica industriale, un'attenzione alla competitività fatta di ricerca, di formazione, di innovazione, nonché di interventi selettivi di sostegno all'esportazione;

in Lombardia l'industria legata alla moda — tessile, abbigliamento, calzature — conta 200 mila lavoratori e 20 mila imprese;

il Cotonificio di Bottanuco (Bergamo), costituito nel 1969, è oggetto di un intervento per crisi aziendale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (legge n. 223 del 1991 — Concessione del trattamento C.I.G.S.) dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005 (decreto del 28 giugno 2004 — n. 34352);

l'Azienda ha recentemente annunciato ai sindacati l'apertura della procedura di mobilità per 180 dei suoi 292 dipendenti all'interno di un piano di riorganizzazione e rilancio produttivo —:

quali iniziative intendano attuare i Ministri per rilanciare il settore del tessile e salvaguardare i lavoratori del Cotonificio Bottanuco. (4-12521)

PERROTTA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 222 del 2002 consente la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari che siano assunti da aziende italiane, previa la stipula di un contratto di lavoro *inter partes* e il contestuale rilascio del permesso di soggiorno dalla questura competente;

si rileva una possibile lacuna nel dettato normativo della legge n. 222 del 2002, laddove il lavoratore extracomunitario, in attesa della regolarizzazione della propria posizione e, quindi, del rilascio del di soggiorno, si dimetta dall'azienda presso la quale ha stipulato il contratto di lavoro;

nulla, la normativa vigente, prevede circa la vicenda del permesso di soggiorno nel caso in cui il lavoratore si dimetta prima del rilascio;

si rileva che in tal caso non può farsi ricorso all'analogia ed in particolare all'articolo 22 comma 11 del decreto legislativo n. 286/98 così come novellato dalla legge n. 189 del 2002, secondo cui il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che perde il posto di lavoro per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di un anno dalla validità del permesso di soggiorno;

tale disposizione normativa, infatti, presuppone l'esistenza di un permesso di soggiorno, mentre i lavoratori extracomunitari in attesa di regolarizzazione, ovviamente, non sono in possesso di alcun permesso, né è certo (ma solo previsto) che lo ottengano;

deve rilevarsi che molto spesso, alle dimissioni del lavoratore straniero, consegue la sottoscrizione di un contratto di lavoro con altra azienda. Anzi non è affatto infrequente che tale nuova azienda spinga il lavoratore extracomunitario a rassegnare le dimissioni, promettendogli condizioni di lavoro più vantaggiose;

tuttavia, anche in tal caso non può essere sottaciuto che il subingresso di un nuovo datore di lavoro mal si concilia con l'articolo 1 comma 5 del decreto-legge n. 195/2002, così come modificato dalla legge n. 222 del 2002, il quale prevede che la « Prefettura invita le parti (originarie) a presentarsi a stipulare il contratto di soggiorno e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno » e che « la mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e quindi l'archiviazione del relativo procedimento »;

ne deve conseguire, pertanto che l'improcedibilità del procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno esponga, sia il lavoratore extracomunitario che l'azienda che lo ha assunto dopo le dimissioni al sistema sanzionatorio previsto dalla legge;

in tal senso, appare opportuno precisare la necessità, nel caso contemplato, di dichiarare l'improcedibilità del proce-

dimento di rilascio del permesso di soggiorno, e quindi di evitare che avvenga la regolarizzazione tra il lavoratore straniero e la nuova azienda;

tale possibilità di regolarizzazione tra lavoratore extracomunitario e nuova azienda, oltre a violare la *ratio* e lo spirito della legge può rappresentare, in concreto un pericolo reale per la pubblica incolumità;

secondo l'interrogante per evitare tale pericolosa eventualità, oltre a negare il permesso di soggiorno, nel caso in cui le dimissioni del lavoratore extracomunitario avvengano durante il procedimento di regolarizzazione, sarebbe opportuno approntare una specifica tutela a favore delle aziende che si assumono l'intero onere a far entrare uno straniero extracomunitario in Italia;

infatti, è innegabile che tali aziende oltre ad offrire la prestazione di garanzia ai sensi dell'articolo 23 testo unico decreto legislativo 286/98, si assumono oneri, economici e d'altra natura, abbastanza rilevanti, per cui è necessario approntare un'idonea tutela al fine di garantire che gli extracomunitari entrati in Italia non « sfuggano » verso altre aziende che non solo non hanno inteso accollarsi gli oneri per far entrare lavoratori stranieri in Italia ma che, anche eventualmente sul piano della pubblica sicurezza ed incolumità, non offrano idonee garanzie circa il collocamento e la reperibilità di tali lavoratori;

in altre parole tali aziende si limitano ad « incoraggiare », se non assumendo un ruolo attivo a « scippare » tali lavoratori dalle originarie aziende che, dopo aver assunto impegni onerosi, vedono recapitarsi una lettera di dimissioni del lavoratore, incoraggiato da offerte apparentemente più allettanti;

secondo l'interrogante, sarebbe opportuno tutelare le aziende (che per opportunità chiamiamo originarie) sia sul piano economico che sul piano di gestione del lavoratore, anche e soprattutto per gli

inevitabili motivi di pubblica incolumità, rappresentati dall'eventuale ingresso di terroristi o malintenzionati, ai quali viene offerta la possibilità, attraverso le dimissioni di svincolarsi dalle originarie aziende;

in tal senso, sarebbe quantomeno opportuno vincolare il lavoratore extracomunitario alle aziende originarie prevedendo il divieto di rassegnare le dimissioni per un periodo di tempo prestabilito (da 1 a 3 anni) mantenendo ferma la disciplina vigente in caso di licenziamento;

secondo l'interrogante, sarebbe opportuno prevedere una sorta d'indennità a vantaggio delle aziende originarie, nel caso in cui il lavoratore straniero dimissionario sottoscriva un contratto di lavoro con un'altra azienda;

secondo l'interrogante, sarebbe oltremodo ingiusto consentire a terzi, con manovre poco concorrenziali, appropriarsi di lavoratori stranieri privando le aziende che ne hanno curato l'ingresso in Italia e l'intera procedura di regolarizzazione;

inoltre, ai fini della reperibilità del lavoratore e di ricostruzione del percorso lavorativo dello stesso, sarebbe opportuno stabilire che le nuove aziende assuntrici, siano onerate della relativa comunicazione alla questura competente per territorio e, ove fosse diversa, alla questura competente del luogo in cui il lavoratore extracomunitario prestava il proprio operato all'atto delle dimissioni —:

se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative normative volte a modificare la legge n. 222 del 2002 nel senso sopra descritto. (4-12526)

PAPPATERRA e OLIVERIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nella sede sub provinciale Inps di Rossano sono previsti, nella dotazione organica, 3 posti di dirigente legale;

dei tre posti solo uno è occupato;

l'unico legale in servizio è stato trasferito ad altra sede senza tener conto dei pareri negativi espressi dalla direzione della sede di Rossano e di quella regionale;

le disfunzioni dell'ufficio legale, causate da mancanza di organico professionale, stanno provocando grave pregiudizio e danno economico in quanto, lo stesso, soccombe in tutti i contenziosi, poiché impossibilitato a costituirsi in giudizio;

la mancata costituzione in giudizio ripristina il grave fenomeno verificatosi, negli anni scorsi, di pratiche al limite della legalità che penalizzano non solo l'Inps ma la relativa utenza;

le organizzazioni sindacali territoriali nonché la R.S.U. hanno fortemente stigmatizzato tale comportamento della direzione generale senza, ad oggi, avere nessuna risposta adeguata;

sia il comitato provinciale di Cosenza che quello regionale di Catanzaro, si sono occupati della problematica attraverso propri deliberati, senza sortire alcun effetto —:

se, in considerazione di quanto evidenziato, il Ministro competente intenda intervenire perché sia ripristinata una condizione di funzionalità dell'ufficio in questione, onde evitare ulteriori danni economici in un momento di già grave e palese difficoltà dei conti pubblici.

(4-12527)

SASSO e FOLENA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che;

il signor Lorenzo Colucci titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Rutigliano (Bari), alla via Bechelet n. 29 e sede operativa in Casamassima alla via Nuova Acquaviva (Bari) 3 km 1700, si è reso responsabile di atteggiamenti palesemente discriminatori nei confronti di alcune sue dipendenti: Dellai Faten, Hammami Naima, Ghazzi Samira di nazionalità tunisina che hanno cominciato a pre-

stare regolare servizio presso la suddetta azienda dal 25 settembre 2004, come risulta dal contratto stipulato tramite l'intervento del rappresentante CGIL per l'emigrazione;

le tre lavoratrici sono in possesso di regolare autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della direzione provinciale del lavoro;

le condizioni e gli orari di lavoro a cui le tre lavoratrici erano sottoposte, risultavano al di fuori di quanto previsto nel contratto da loro preventivamente stipulato;

le tre lavoratrici si sono rivolte al sindacato per far valere i propri diritti e rispettare gli accordi contrattuali, disattesi dal loro datore di lavoro;

in risposta alle legittime richieste delle lavoratrici, Lorenzo Colucci le ha repentinamente licenziate;

il titolare dell'Azienda di cui sopra, si è reso responsabile di una serie di atti discriminatori, vessatori e altamente lesivi dei diritti e della dignità delle lavoratrici, nonché illegittimi e antisindacali —:

se i Ministri non ritengano necessario avviare delle procedure di controllo al fine di verificare l'effettivo stato di servizio dei dipendenti della ditta del signor Lorenzo Colucci ed, eventualmente, di porre in atto quanto necessario per garantire i diritti dei lavoratori suoi dipendenti. (4-12529)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e MERROI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le associazioni bieticole hanno contestato la decisione delle società saccari-